



*Il Vice Sindaco di Parma*

**OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta a firma della consigliera Roberti in merito ai requisiti previsti dall'art 183 comma 8 D.Lsg. 50/2016 da parte del proponente Parma Calcio 1913 in relazione alla proposta di progetto per la realizzazione del nuovo stadio Ennio Tardini.**

Spett.le Consigliera Roberta Roberti,


In relazione all'interrogazione a risposta scritta PG 173583, pervenuta in data 11 ottobre 2021, di cui all'oggetto si precisa che il Parma Calcio ha dichiarato di possedere i requisiti più volte, motivandolo nel dettaglio con la Pec del 27 ottobre scorso (protocollo n. 184348).

L'ambito normativo di azione è quello della concessione di lavori pubblici sia pure nella formulazione parzialmente derogatoria della legge 147/2013.

I concessionari di lavori pubblici che eseguono lavori, con propria organizzazione di impresa, devono possedere l'attestazione di qualificazione SOA per i lavori oggetto del contratto secondo categorie e classifiche, vale a dire tipologia lavori ed importi, e ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, quali:

- a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al dieci per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- b) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al cinque per cento dell'investimento previsto per l'intervento;
- d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

È ammesso tuttavia che il concessionario possa appaltare i lavori, è il caso in cui il concessionario non esegua direttamente i lavori oggetto della concessione. L'art. 95, comma 3, del DPR 207/2010 esclude che il concessionario sia obbligato a possedere l'attestazione di



qualificazione per i lavori oggetto del contratto, richiedendo al contrario solamente il possesso in capo allo stesso dei requisiti di cui al citato art. 95, comma 1, lett. a), b), c) e d).


L'art. 95, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 stabilisce che "in alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d), il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte".

Al concessionario, che non sia dotato dei requisiti relativi allo svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento in questione, è consentito di partecipare comunque a tale procedura aumentando il valore dei requisiti relativi al fatturato e al capitale sociale. In merito a tale ultimo requisito, l'art. 95, comma 2, citato, dispone che possa essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Gli approfondimenti svolti dall'Amministrazione non hanno fatto rilevare elementi ostativi al proseguimento della procedura che verrà quindi portata avanti secondo quanto previsto dalla norma.

Cordiali saluti.

Il Vice Sindaco  
Marco Bosi



Dalla Residenza Municipale, 11 novembre 2021

Alla Consigliera Roberti

All'Ufficio Consiglio Comunale

E p.c.

Al Presidente del Consiglio Comunale  
Alessandro Tassi Carboni